

GESTIONE D'IMPRESA

di **LUISA PIERALLI**

Proroga della moratoria dei prestiti e rating bancario

In risposta a una recente interrogazione parlamentare sono stati forniti chiarimenti riguardo ai riflessi per le imprese che, a seguito del Sostegni-bis, hanno deciso di usufruire della misura.

Il Decreto Sostegni-bis ha concesso alle imprese una **proroga della moratoria dei prestiti** e la possibilità di sospendere quindi i rimborsi **fino al 31.12.2021**.

In proposito, è stata di recente effettuata un'interrogazione parlamentare allo scopo di definire alcuni aspetti controversi della normativa e per comprendere in primo luogo se l'estensione della moratoria può implicare per l'impresa beneficiaria un **peggioramento del rating bancario**, con le conseguenti difficoltà di accesso al credito: la richiesta di proroga è evidentemente sintomatica del perdurare di una situazione di tensione finanziaria e di difficoltà di rimborso dei prestiti ricevuti. Un altro aspetto da chiarire era la possibilità o meno di **deterioramento della posizione dell'impresa nella Centrale dei Rischi** per effetto di segnalazioni circa il prolungamento della moratoria.

Per fornire i chiarimenti richiesti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha interpellato e richiesto il supporto della Banca d'Italia in quanto organo competente in materia.

Rating- Per quanto riguarda le potenziali ricadute in termini di rating, la Banca d'Italia ha precisato che **la proroga della moratoria non incide sulle valutazioni che le singole banche effettuano sul livello di solvibilità dei debitori che ne hanno beneficiato**. Tuttavia, ancorché in modo non automatico, nulla vieta che le banche possano classificare i crediti oggetto di estensione della moratoria come " *forborne* ", ossia come **crediti su cui esistono " concessioni "** riguardanti modifiche nei tempi e nelle modalità di rimborso rispetto alle condizioni contrattuali originarie. Il passaggio da crediti " *in bonis* " a " *forborne* " deve però avvenire non solo e non tanto per effetto della presenza della moratoria, ma deve essere la risultante di una valutazione effettuata dalla banca circa la possibilità effettiva dell'impresa debitrice di rimborsare i prestiti ricevuti. Il passaggio di un credito a *forborne* significa in definitiva che la banca ritiene che il rimborso del prestito sia possibile solo ricorrendo a **strumenti di recupero del credito**, quali l'attivazione di eventuali garanzie presenti.

Centrale dei Rischi - La Banca d'Italia ha precisato che **l'estensione della moratoria non è una condizione che implica un peggioramento della posizione dell'impresa che ne ha usufruito**; infatti, il mancato rimborso delle rate dei prestiti è la conseguenza dell'applicazione di una disposizione di legge e quindi non può dar luogo a una segnalazione come cattivo pagatore. Anche il passaggio di un credito a " *forborne* " non implica una segnalazione in Centrale.

L'Istituto di Vigilanza ha poi affermato che, nel caso in cui le banche non dovessero rispettare le indicazioni fornite e dovessero quindi assumere un comportamento non in linea con gli orientamenti espressi, quali l'effettuazione di una segnalazione in Centrale dei Rischi per il solo prolungamento della moratoria, l'impresa può presentare un **esposto alla stessa Banca d'Italia**; quest'ultima trasmette poi la segnalazione ricevuta all'intermediario interessato, con la finalità di risolvere le problematiche insorte. Se si dovessero però instaurare controversie relative alla valutazione del merito di credito o ai rapporti contrattuali tra la banca e l'impresa, occorre attivare altre procedure, quali l'intervento dell' **Arbitro Bancario Finanziario**; la Banca d'Italia non è infatti l'organo deputato a svolgere questo tipo di funzione.